SENT. N. 102/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Perin	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46712, nei confronti di De Blasio Claudio (codice fiscale DBLCLD79H25I438O), nato a Sarno (SA) il 25 giugno 1979 e ivi residente in via Cappella Vecchia n. 40, rappresentato e difeso dagli avvocati Rachele Vitolo e Pasquale Zambrano, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Vitolo in Sarno alla via Roma n. 59;

Visti l'atto di citazione in giudizio, la comparsa di costituzione del convenuto e la documentazione versata in atti;

Uditi all'udienza del 6 maggio 2026 il relatore, primo referendario Francesco Liguori, e il sostituto procuratore generale Claudia Desogus per la Procura regionale;

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 17 dicembre 2025, regolarmente

notificato insieme con il decreto presidenziale n. 119/2025/R del 23 dicembre 2025, la Procura regionale chiede la condanna del convenuto «a pagare in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'illecito contestato, l'importo di 922,905 euro, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio».

1.1. Espone infatti l'attore pubblico che, dalle informazioni trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania il 23 febbraio 2023 insieme con le richieste di rinvio a giudizio per falso e truffa di oltre cinquecento persone, tra le quali l'odierno convenuto, nei procedimenti penali n. 407/2019 e n. 1778/2021 RGNR, l'Istituto professionale paritario «Passarelli» di San Marco di Castellabate (SA) avrebbe emesso centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale, utilizzati dagli imputati per accedere alle graduatorie di III fascia del personale ATA. Anche il signor De Blasio ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017-2019 del personale ATA di III fascia per la provincia di Forlì Cesena, dichiarando il possesso, tra l'altro, del diploma di qualifica di «operatore dei servizi della ristorazione - settore sala bar», asseritamente conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto «Passarelli». Ma l'indagine penale ha accertato che nessuna sessione straordinaria di esami si era tenuta nell'agosto 2013 presso quell'istituto, e la matricola n. 109890*2012 riportata sul diploma di «operatore dei servizi della ristorazione - settore sala bar» rilasciato al convenuto corrispondeva a un numero assegnato all'Istituto

«Domenico Rea» di Nocera Inferiore (SA).

1.2. In forza di questo dichiarato diploma dell'Istituto «Passarelli» il signor De Blasio ha ottenuto un contratto a tempo determinato con il Primo Circolo di Cesenatico (FC) dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021, peraltro risolto anticipatamente il 22 settembre 2020 per aver accettato una supplenza come docente presso altro istituto.

1.3. L'importo della domanda, dunque, riconosciuta la parziale utilità per l'amministrazione scolastica della prestazione lavorativa svolta, ammonterebbe al quaranta per cento delle somme complessivamente percepite dal signor De Blasio dal 14 al 22 settembre 2020 a titolo di retribuzione, tredicesima e rimborso del conguaglio fiscale.

2. Il convenuto, costituitosi tardivamente alla vigilia dell'udienza pubblica senza aver dato seguito alla proposta di definizione del giudizio con il rito monitorio del citato decreto presidenziale n. 119/2025/R, eccepisce la prescrizione della pretesa erariale e contesta nel merito la quantificazione del danno, anche sostenendo che «in ogni caso la quantificazione del danno addebitabile e risarcibile non può mai superare il 30% del danno accertato», e invocando i vantaggi conseguiti dall'amministrazione scolastica e il principio costituzionale di non colpevolezza. Chiede, in definitiva, che questa Sezione voglia:

> in via del tutto preliminare accertare cha alcuna condotta illecita causativa di danno all'Erario è stata tenuta dal signor De Blasio;
>
> pertanto dichiarare che il signor De Blasio Claudio non è, sotto il profilo amministrativo – contabile, tenuto al pagamento nei confronti dell'erario nella misura pari agli emolumenti lordi percepiti a carico del MIM, in

costanza di rapporto di lavoro con il Primo Circolo di Cesenatico dal 14 settembre 2020 al 22 settembre 2020, quantificati in € 553,00 oltre oneri e complessivamente in 922,90 euro oltre oneri e spese;

dichiarare dovuta al signor De Blasio Claudio la retribuzione per le prestazioni mansioni effettivamente svolte in favore Del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

in via del tutto subordinata, previo accertamento delle somme effettivamente percepite dal signor De Blasio Claudio, dichiarare che gli emolumenti lordi percepiti a carico del MIM, in costanza di rapporto di lavori con il Primo Circolo di Cesenatico dal 14 settembre 2020 al 22 settembre 2020, ammontano a 417,063 euro e, per tanto lo stesso non potrà esser tenuto a restituire importi maggiori da quelli effettivamente percepiti cui va detratta la retribuzione dovuta al signor De Blasio;

con vittoria di spese ed attribuzione agli avvocati antistatari.

In udienza il pubblico ministero ha contrastato le eccezioni del convenuto in punto di prescrizione, di riduzione obbligatoria dell'addebito a un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato prevista dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, e di *compensatio lucri cum damno*, richiamandosi agli scritti e confermando le conclusioni.

Il convenuto non è comparso.

DIRITTO

1. Dev'essere respinta, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione.

1.1. Il fatto dannoso, infatti, seguendo l'univoca giurisprudenza di questa Corte, si è compiuto nel caso di specie a partire dalla fine del

2020 con gli esborsi delle somme in questione, della cui antigiuridicità, tuttavia, l'amministrazione scolastica, indotta in errore dalla dichiarazione del convenuto del 30 ottobre 2017 circa il possesso di un titolo di studio rivelatosi in seguito contraffatto per la corrispondenza del numero di matricola a quello di altro diploma autentico rilasciato da altro istituto, è venuta a conoscenza soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio del 12 aprile 2022.

1.2. La scoperta del carattere illecito della percezione degli emolumenti, dunque, da cui decorre la prescrizione anche secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio, n. 20, come modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, immediatamente applicabile in questo giudizio in forza dell'articolo 6 della medesima legge n. 1/2026, risale a quest'ultima data, potendosi ravvisare nella dichiarazione non veritiera del possesso del diploma di «operatore dei servizi della ristorazione - settore sala bar» dell'Istituto «Passarelli» la condotta attiva di occultamento doloso del fatto dannoso.

2. Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.

2.1. Dagli atti dell'inchiesta penale, infatti, liberamente valutabili in questa sede, emerge chiaramente la non veridicità della dichiarazione del signor De Blasio del 30 ottobre 2017 circa il possesso del diploma di «operatore dei servizi della ristorazione - settore sala bar», rilasciato dall'Istituto «Passarelli» senza che si sia tenuta la relativa sessione d'esame. Per questa ragione, in particolare, la condotta dichiarativa dev'essere qualificata come dolosa, intendendosi per dolo in questo caso la coscienza e volontà di dichiarare il possesso di un diploma in

realtà mai conseguito per non aver neppure sostenuto il relativo esame.

2.2. La condotta dichiarativa così connotata è risultata determinante per la stipula del contratto a tempo determinato con il Primo Circolo di Cesenatico (FC) dal 14 settembre 2020 al 30 giugno 2021, che ha costituito il rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica, nonché il titolo per l'erogazione di compensi a favore del convenuto per complessivi 1.845,81 euro, come da cedolini agli atti dei mesi di settembre e dicembre 2020 e giugno 2021.

2.3. La percezione delle retribuzioni risulta pertanto caratterizzata da illiceità, in quanto causalmente connessa a una condotta dichiarativa oggettivamente non veritiera e soggettivamente dolosa.

3. Condividendo, tuttavia, la valutazione dell'attore pubblico circa la almeno parziale utilità della prestazione lavorativa resa dal convenuto dal 14 al 22 settembre 2020, e la determinazione equitativa del danno nella misura del quaranta per cento degli emolumenti percepiti, il signor De Blasio va condannato all'importo di 738,32 euro al lordo delle ritenute fiscali (Sezioni riunite, sentenza n. 24/2020/QM/SEZ).

Trattandosi di fatto commesso con dolo, infatti, si rivela infondato l'implicito richiamo del convenuto all'articolo 1, comma 1-*octies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1.

4. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-

Romagna – accoglie la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento dell'importo complessivo di euro 738,32 a favore del Ministero dell'istruzione e del merito, con rivalutazione dai singoli pagamenti fino al deposito della sentenza e interessi legali dell'importo così rivalutato dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64,00 (sessantaquattro/00).

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

L'estensore	Il Presidente
Francesco Liguori	Massimo Perin
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 18 maggio 2026

p. il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Lucia Caldarelli

(F.to digitalmente)